



| 2020 |

Professionisti da oltre 30 anni

Dal 1982 offriamo consulenza a imprese, esercizi commerciali, professionisti e cittadini.



Offriamo alla nostra clientela consulenza globale d'impresa.

In particolare consulenza, marketing, organizzazione e contrattualistica aziendale, assistenza per locazione e/o vendite aziendali, esame e realizzazione di piani di sviluppo e risanamento aziendale; ricerche di mercato, bacini gravitazionali, screening clientela. Servizi e consulenza nel campo economico, giuridico, fiscale e del lavoro con particolare riguardo alle problematiche societarie sia ordinarie che straordinarie e patrocinio legale dinnanzi alle giurisdizioni ordinarie e straordinarie nazionali ed europee.

Since 1982 advice to companies, freelancers and businesses.

We offer our clients business consultancy such as marketing, organization and assistance during contracts, assistance for company leasing and sale, examination and implementation of business development and reorganization plans; market research, gravity basins, customer screening.

We offer services and consilience in the economic, legal, tax and labor field with particular regard to both ordinary and extraordinary corporate issues and legal aid before the ordinary and extraordinary national and European jurisdiction.



SERVIZI DELLO STUDIO

CENTRO CAF

- Modello Isee
- Modello Red
- Imu
- Tasi
- Assegni familiari
- Redazione Modello 730
- Invii telematici DR
- F24 online
- Pratiche Entratel
- Preavvisi telematici
- Privacy
- Antiriciclaggio
- Richiesta Smart Card
- Visure camerali
- Certificati CCIAA
- Servizi Patronato
- Conciliazioni Sindacali

CONSULENZA FISCALE

- Costituzione di società di persone e di capitali e relative analisi di opportunità
- Assunzione di incarichi in qualità di sindaci e revisori contabili
- Diritto societario
- Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali

SERVIZI SU RICHIESTA

- Pratiche Equitalia
- Contabilità per centri di costo
- Analisi di bilancio per indici e basilea 2
- Controllo di gestione e budgeting
- Consulenza finanziaria
- Contrattualistica
- Revisione contabile
- Consulenza per l'accesso a finanziamenti
- Formazione del personale
- Internal auditing
- Valutazioni di aziende e rami di esse
- Pianificazione fiscale internazionale
- Costituzione di società estere – holding – geie
- Assistenza e consulenza enti no profit
- Deposito bilanci
- Pratiche CCIAA

CONSULENZA D'IMPRESA


- Riorganizzazione aziendale
- Analisi di bilancio
- Strategia d'impresa
- Economia d'impresa
- Finanza agevolata
- Internazionalizzazione
- Incentivi e finanziamenti



STUDIO LEGALE

Lo **Studio Legale Viglione & Libretti** offre consulenza ed assistenza legale in campo Civile, Penale e Tributario, con l'obiettivo di soddisfare in modo rapido ed economico le richieste dei clienti, sia aziende che privati, e offrire loro la più ampia tutela giuridica. Lo Studio si avvale di una fidata rete capillare di collaboratori e consulenti dislocati sull'intero territorio nazionale. La struttura, attiva e dinamica, con una organizzazione volutamente snella, mira a mantenere un contatto diretto tra Cliente e Professionista, offrendo un servizio di assistenza e consulenza legale qualificata e personalizzata. Lo studio assume il patrocinio legale dei propri assistiti dinanzi le Autorità Giudiziarie Italiane ed Europee di ogni grado, in procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari; in arbitrati rituali ed irrituali, in procedure d'urgenza e misure cautelari.

Studio Legale



DIRITTO CIVILE

Lo Studio Legale si occupa di assistere i propri clienti, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sia nazionale che internazionale nei maggiori settori del diritto civile e commerciale, del diritto di famiglia, del diritto societario e del diritto del lavoro, del diritto tributario, oltre che in materia di recupero crediti e arbitrato, con significativa attenzione al nuovo istituto della negoziazione assistita che ha trovato di recente ingresso nell'ordinamento giuridico italiano attraverso il "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014).

La lista che segue elenca le principali aree del diritto e tipologie di attività che costituiscono il know-how dello Studio tramandato e consolidato nel corso degli anni.

RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE

Il team di avvocati componenti lo Studio Viglione & Libretti offre assistenza legale sia stragiudiziale che giudiziale in ordine alle richieste di risarcimento aventi ad oggetto tutti i danni (materiali e fisici) di colui che rimane coinvolto in un sinistro stradale. Il danneggiato che si rivolge allo Studio per la gestione della sua pratica, non dovrà anticipare alcun costo legale. Gli onorari legali stragiudiziali saranno corrisposti direttamente dalla compagnia assicurativa.

RESPONSABILITÀ MEDICA E RISARCIMENTO DANNI

L'esperienza maturata nel campo dei risarcimenti nei confronti delle Assicurazioni consente allo Studio Legale Viglione & Libretti di affrontare risarcimenti importanti nelle tematiche di errori medici conseguenti a diagnosi e interventi chirurgici errati, oltre a tutte quelle evenienze di malasanità conseguenti ad errori e valutazioni mediche errate che danneggiano in modo grave la salute psico-fisica del paziente. Lo Studio si avvale di propri collaboratori esperti medico-legali e specialisti in ogni branca della medicina.

DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLA PERSONA

Lo studio offre, inoltre, consulenza e assistenza legale ai coniugi nelle varie procedure di separazione consensuale e giudiziale, divorzio congiunto e giudiziale oltre che nella nuova procedura di Convenzione di negoziazione assistita come introdotta dal d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014. Inoltre, offre la propria consulenza relativa alle problematiche riguardanti le famiglie di fatto (convivenze more uxorio), la tutela dei minori, pratiche riguardanti il cambio del nome e del cognome.

USURA, ANATOCISMO E CONTENZIOSI BANCARI

Lo Studio Legale fornisce consulenza ed assistenza legale e finanziaria in materia di usura, anatocismo e contenziosi bancari per privati e imprese, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, pertanto si occupa di contenzioso nei confronti delle banche avente ad oggetto la ripetizione delle somme illegittimamente ed indebitamente richieste al correntista a titolo di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto. Lo Studio offre un parere preliminare gratuito volto ad accertare la presenza di elementi di contestazione che possano dar luogo ad azioni legali. Qualora si riscontrassero illeciti o irregolarità da parte della vostra banca, lo Studio Legale Viglione Libretti provvederà ad elaborare una rigorosa e dettagliata perizia tecnica per quantificare quanto illegittimamente addebitato per usura, anatocismo, interesse ultralegale, ecc., illustrando sia gli aspetti tecnici che legali della contestazione.

RECUPERO CREDITI

Lo Studio Legale offre servizi di consulenza ed assistenza legale, finalizzati al recupero dei crediti, inizialmente, con un intervento stragiudiziale e, nei casi in cui tale tentativo non abbia successo, con tempestive azioni in ambito monitorio, giudiziale e all'occorrenza, con procedure esecutive. La professionalità e la tempestività, consentono all'avvocato Viglione ed all'avv. Libretti, oltre che ai loro collaboratori, di ottenere il massimo risultato nel recupero dei crediti insoluti. Dopo il conferimento del mandato, sarà cura dello Studio Legale verificare e valutare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore, per avere maggiori garanzie di un recupero del credito. "Di norma è sempre sconsigliato procedere con il recupero crediti nel caso in cui il debitore non abbia più alcun bene ulteriormente pignorabile".

L'attività di recupero crediti svolta dallo Studio Legale consiste, dunque, in una preliminare analisi della tipologia del credito vantato e della solvibilità del debitore, anche tramite l'accesso alle principali banche dati di cui è dotato lo studio (Camera di Commercio, Catasto, Conservatorie e PRA). Se, verificando lo stato patrimoniale del debitore, si giunge alla conclusione che ci sia una buona probabilità di ottenere parte o tutto il debito, previa definizione della strategia da adottare, si procede con il recupero del credito.

DIRITTO FALLIMENTARE E PROCEDURE CONCORSUALI

Lo studio fornisce, inoltre, consulenza, assistenza e patrocinio legale in materia di diritto fallimentare e procedure concorsuali.

DIRITTO SOCIETARIO

In materia societaria lo Studio offre la propria consulenza ed assistenza nell'ambito di fusioni, acquisizioni e joint venture, ristrutturazioni di patrimoni societari e aziendali.

DIRITTO DEL LAVORO

Lo studio presta assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale, in materia di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro (ivi inclusi rapporti di lavoro parasubordinato e contratti di agenzia) e di sicurezza sul lavoro. Tutela previdenziale ed assistenza in giudizio contro Enti Previdenziali. Lo studio rappresenta ed assiste i clienti in fase stragiudiziale e giudiziale in procedimenti giuslavoristici, contenziosi, nonché nell'ambito di procedimenti arbitrali. I professionisti dell'area diritto del lavoro prestano assistenza in tutti gli aspetti correlati al diritto del lavoro, incluso il contenzioso per condotta antisindacale.

DIRITTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Lo Studio ha una vasta esperienza in materia di diritto tributario, offrendo servizi di assistenza e consulenza alle imprese ad ai privati, sia a livello nazionale che internazionale, per ciò che principalmente attiene ai profili fiscali implicati da attività societarie e commerciali, come ad esempio quelle di fusione ed acquisizione, scorporo, trasformazione, trasferimento di asset societari, ricapitalizzazioni, ristrutturazioni societarie, accordi di services, di licenza, accordi infragruppo e di finanziamento.

CONSULENZA E ASSISTENZA GIUDIZIALE IN MATERIA TRIBUTARIA

Rappresentanza e difesa del contribuente – anche in materia penale tributaria e finanziaria ed in ipotesi di bancarotta - dinanzi agli organi amministrativi contenziosi; assistenza nelle procedure deflative del contenzioso tributario (i.e. adesione ai PVC, accertamenti con adesione); assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli organi giurisdizionali di ogni tipo (commissioni tributarie, giurisdizione ordinaria e amministrativa, Corte di Cassazione, corti europee). Redazione di pareri in ogni settore del diritto tributario, sostanziale e processuale, anche sotto il profilo del diritto comunitario e internazionale. Determinazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in ipotesi di contestazione o di definizione delle controversie fiscali.

Lo Studio Legale Viglione & Libretti offre consulenza e assistenza legale in campo penale a società e persone fisiche, con particolare attenzione ai reati edilizi, ai reati contro il patrimonio (furto, ricettazione etc.) ai reati concernenti gli stupefacenti e ai procedimenti penali nei confronti dei minorenni. Lo Studio fornisce consulenza anche in materia di responsabilità medica, privacy e diffamazione.

Lo Studio assiste altresì i clienti che sono vittime di reati, nelle denunce da presentare agli organi che più appaiono specializzati nei reati oggetto di denuncia. Lo Studio segue poi i propri clienti nelle costituzioni di parte civile e nell'assistenza in genere di tutte le vittime da reato. Lo Studio ha altresì acquisito una vasta esperienza sul campo delle c.d. indagini difensive, che svolge direttamente sia per gli indagati che per le vittime di reato. Ove occorra, si avvale anche di comprovati esperti ed investigatori, che agiscono sotto lo stretto coordinamento dei professionisti dello Studio. Ciò è avvenuto per indagini di rilievo su sinistri stradali con vittime, per reati informatici e ambientali, per indagini su reati economici, nonché di responsabilità medica e per rilevare tracce di reato in casi di stalking e violenze in genere alle persone e ai minori.

PATROCINIO GRATUITO

L'avv. Carmine Viglione, abilitato al patrocinio a spese dello Stato in materia di diritto civile e penale, offre, pertanto, assistenza nelle materie indicate, alle persone non abbienti in base ai requisiti richiesti per l'ammissione al gratuito patrocinio. Il "patrocinio a spese dello Stato", comporta che le spettanze del Legale iscritto alle liste siano pagate dallo Stato. Il Gratuito patrocinio può essere usato sia dagli stranieri (Art. 119 DPR 115/2002) che dai cittadini italiani che risiedono nel territorio dello Stato Italiano o che ivi risiedevano al momento in cui è sorto il rapporto o la fattispecie per cui occorre l'intervento del legale. Per godere dell'ammissione al beneficio occorre avere un reddito inferiore "attualmente" a 10.628,16 € annui. Lo Studio Legale effettua valutazioni gratuite sull'esistenza del diritto dell'utente all'ammissione al gratuito patrocinio. Le spese processuali saranno dunque, a seguito di ammissione a carico dello Stato, salvo il rimborso delle sole spese documentate.

DOMICILIAZIONI

Lo Studio offre la propria collaborazione ai colleghi che hanno necessità di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari ricompresi nel circondario dei Tribunali di Lagonegro, Potenza e Salerno, offrendo condizioni economiche vantaggiose.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La recente legge 3/2012 ha introdotto in Italia la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Si tratta di una procedura di ristrutturazione dei debiti destinata ai privati ed alle piccole imprese che permette la cancellazione dei debiti pregressi (discharge) del debitore ivi compresi quelli verso il fisco (Equitalia).

La legge mira a eliminare in Italia la c.d. responsabilità patrimoniale perpetua dei debitori non assoggettabili alla procedure concorsuali, garantendo la possibilità di ottenere la cancellazione dei debiti pregressi al fine di ripartire da zero, riacquistando un ruolo attivo nell'economia.

In altre parole, il debitore che si trova schiacciato dal carico dei debiti accumulati, non sarà più costretto a rinunciare al proprio futuro, ma avrà una seconda opportunità per ripartire da zero, pianificando la propria vita e quella della sua famiglia.

Con l'istanza di ammissione alla procedura vengono sospese tutte le azioni cautelari ed esecutive. Il requisito principale per l'accesso alla procedura è la situazione di sovraindebitamento in cui si deve trovare il debitore.

Tale requisito viene definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Il debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento potrà chiedere la ristrutturazione e la cancellazione dei debiti beneficiando in via alternativa di tre strumenti: piano del consumatore, proposta di accordo e liquidazione.

Con questa legge il legislatore italiano si è adeguato agli altri paesi dell'Unione Europea, garantendo a tutti i cittadini la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (di qui l'espressione *fresh start* utilizzata in tali ipotesi) e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente. Si tratta di una tappa fondamentale di ammodernamento di una parte significativa dell'ordinamento giuridico italiano.

In questa situazione i debitori hanno finalmente tra le mani un percorso chiaro, efficace e – regolamentato per legge – da intraprendere per ottenere un saldo e stralcio dei debiti. Un percorso che risulta finalmente ancorato a parametri oggettivi rimessi alla valutazione di un giudice terzo e imparziale.

Lo Studio Viglione & Libretti, attraverso la propria rete di commercialisti e avvocati esperti in diritto bancario e fallimentare e con esperienza consolidata in tema di analisi e pianificazione della gestione dei rapporti debitori di privati e aziende, si pone come obiettivo quello di condurre per mano il cliente attraverso tutte le fasi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: dalla raccolta della documentazione fino alla presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura dinanzi al Tribunale. Lo Studio si pone inoltre come obiettivo quello di diffondere l'applicazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, attraverso la promozione di convegni e di centri studio sulla giurisprudenza e dottrina che si sta venendo a formare in seguito alla recente applicazione della legge 3/2012.

ISEE 2020: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

L'ISEE è una dichiarazione autocertificata dal contribuente con il quale viene misurata la capacità economico/reddituale di una famiglia e attraverso la quale viene regolato l'accesso alle prestazioni sociali sanitarie e assistenziali.

È una certificazione che serve al richiedente e a tutti i componenti del nucleo familiare, per usufruire di prestazioni agevolate quali:

- integrazioni al reddito (assegni al nucleo con 3 figli minori, assegni di maternità, affitti, mutui o prestiti d'onore);
- tariffe agevolate in alcuni comuni per nettezza urbana, ICI e ticket sanitari;
- agevolazioni per tasse universitarie, borse di studio e libri di testo medie/superiori, servizi sanitari domiciliari, mense e trasporti scolastici, servizi comunali rivolti a bambini e anziani;
- richiesta bonus energia e/o gas.

Per ciascun componente il nucleo familiare, al fine di ottenere il calcolo dell'ISEE, è necessario avere alcune informazioni senza le quali non è possibile elaborare la dichiarazione. Riportiamo di seguito i principali documenti che occorre fornire per presentare la dichiarazione. Si ricorda che l'ISEE è a tutti gli effetti di legge un'autocertificazione; pertanto la seguente lista serve esclusivamente per permettere al dichiarante di recuperare le informazioni.

DATI ANAGRAFICI

- codice fiscale dei componenti il nucleo familiare
- documento d'identità in corso di validità del dichiarante
- contratto di locazione registrato (se il nucleo risiede in affitto).

REDDITI RELATIVI AI DUE ANNI PRECEDENTI LA COMPILAZIONE DELLA DSU (SE PRESENTATA NEL 2020 – REDDITI 2018)

- modello 730 e/o modello unico (reddito complessivo ai fini irpef)
- modello/i cud rilasciato dal datore di lavoro e/o dall'ente pensionistico (sono necessarie anche le cu relative ai compensi percepiti per prestazioni occasionali)
- dichiarazione irap (x imprenditori agricoli)
- certificazione/i relativa a trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali non soggetti ad irpef (esclusi i trattamenti erogati dall'inps)
- certificazione relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero
- assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli corriposti e/o percepiti

PATRIMONIO MOBILIARE RELATIVO AL 31/12 DEI DUE ANNI PRECEDENTI LA COMPILAZIONE DELLA DSU (SE PRESENTATA NEL 2020 – SALDO AL 31/12/2018)

- depositi e c/c bancari e postali: saldo al 31/12 e giacenza media annua
(occorre inoltre indicare, se posseduti: giacenza su libretti postali e bancari, certificati di deposito e buoni fruttiferi, azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in società quotate e non, contratti di assicurazione, patrimonio netto per le imprese in contabilità ordinaria, valore delle rimanenze e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata)

PATRIMONIO IMMOBILIARE relativo al 31/12 dei due anni precedenti la compilazione della DSU

- visure e/o altra certificazione catastale
- valore delle aree edificabili
- quota capitale residua del mutuo (certificazione banca e/o piano di ammortamento)

PORTATORI DI HANDICAP

- certificazione dell'handicap (denominazione ente, numero del documento e data del rilascio)

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI DI PROPRIETÀ ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DSU

- targa o estremi di registrazione al p.r.a. di autoveicoli e motoveicoli (di cilindrata pari o superiore a 500cc) per ogni persona del nucleo familiare;
targa o estremi di registrazione al r.i.d. di navi e imbarcazioni da diporto per ogni persona del nucleo familiare

SERVIZI

- Elaborazione di buste ed assistenza completa per la gestione
- Arbitrati
- Controversie Commerciali
- Contrattualistica
- Incentivi e Bonus

GESTIONE DEL PERSONALE

- Espletamento degli adempimenti connessi ad assunzioni, dimissioni, passaggi di dipendenti, trasformazioni del rapporto di lavoro
- Predisposizione e presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta (modelli 730/770/CUD)
- Assistenza nella gestione dei contratti collettivi
- Consulenza giuslavoristica
- Assistenza assunzioni colf e badanti
- Curriculum Vitae Europeo
- Capire la busta paga
- Autocertificazioni

SERVIZI

16 DI OGNI MESE

Pagamento DM - 10

30/31 DI OGNI MESE

Invio telematico DM - 10

Invio telematico EMENS all'Inps

16/02/2020

Pagamento premio Inail da calcolare in base al numero di dipendenti. Tale pagamento e' possibile rateizzarlo in n.4 rate con scadenze: 16/02 - 16/05 - 20/08 - 16/11; per usufruire di tale rateizzazione occorre calcolare gli interessi da applicare alle somme dovute

SERVIZI

- Elaborazione di buste ed assistenza completa per la gestione
- Arbitrati
- Controversie Commerciali
- Contrattualistica
- Incentivi e Bonus

GESTIONE DEL PERSONALE

- Espletamento degli adempimenti connessi ad assunzioni, dimissioni, passaggi di dipendenti, trasformazioni del rapporto di lavoro
- Predisposizione e presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta (modelli 730/770/CUD)
- Assistenza nella gestione dei contratti collettivi
- Consulenza giuslavoristica
- Assistenza assunzioni colf e badanti
- Curriculum Vitae Europeo
- Capire la busta paga
- Autocertificazioni

SERVIZI

16 DI OGNI MESE

Pagamento DM - 10

30/31 DI OGNI MESE

Invio telematico DM - 10

Invio telematico EMENS all'Inps

16/02/2020

Pagamento premio Inail da calcolare in base al numero di dipendenti. Tale pagamento e' possibile rateizzarlo in n.4 rate con scadenze: 16/02 - 16/05 - 20/08 - 16/11; per usufruire di tale rateizzazione occorre calcolare gli interessi da applicare alle somme dovute

PRESTAZIONI LAVORATIVE TRA FAMILIARI

Le prestazioni lavorative svolte in maniera saltuaria tra familiari, intendendosi per tali quelle prestazioni svolte in favore del coniuge (o del convivente more uxorio) e dei parenti ed affini conviventi, a titolo di aiuto nella conduzione dell'azienda, sono considerate generalmente prestazioni occasionali rese a titolo gratuito.

Il Ministero del lavoro con una circolare ha chiarito che l'occasionalità si presume in presenza di prestazioni rese da:

- pensionati;
- familiare già titolare di altro rapporto di lavoro a tempo pieno presso altro datore di lavoro;
- Prestazioni rese in misura inferiore a 90 giorni, ovvero 720 ore, nell'anno.

Ai fini previdenziali queste prestazioni vengono considerate collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l'iscrizione nella gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione. D'altro canto, ai fini assicurativi l'iscrizione Inail non è dovuta solo se la prestazione non viene erogata più di due volte nell'arco dello stesso mese e comunque non più di 10 giorni l'anno.

La presunzione di gratuità dell'attività lavorativa resa dal familiare opera in particolare:

- in caso di attività lavorativa prestata nell'ambito di un'impresa individuale, qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari;
- in caso di attività lavorativa prestata in favore del coniuge professionista;
- in caso di attività lavorativa prestata in favore di un socio di una società di persone che abbia il controllo della società (socio di maggioranza o amministratore unico).

La presunzione di gratuità dell'attività lavorativa resa dal familiare, in ogni caso, non opera nell'ipotesi in cui il familiare che beneficia della prestazione lavorativa sia socio di una società di capitali.

La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare non è tuttavia così rigorosa da escludere in modo assoluto la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.

La prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava sull'organo ispettivo.

AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

NASPI

la nuova assicurazione sociale per l'impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della NaSpI sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4,33. La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L'ammontare dell'indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la NaSpI viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L'erogazione della NaSpI è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

DIS-COLL

Per i co.co.co. ed i co.co.pro. (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c'è l'indennità di disoccupazione Dis-Coll (Disoccupazione per i collaboratori). Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di disoccupazione alla data del predetto evento. Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive. La L. 28 dicembre 2015 n. 208, la c.d. legge di stabilità 2016, all'art. 1, comma 310, ha prorogato per un altro anno l'istituto della Dis-Coll, ma solamente per i titolari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, riconoscendolo anche per eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

ANTICIPO NASPI

L'incentivo all'autoimprenditorialità, sancito dall'art. 8 del decreto attuativo del Jobs Act relativo agli ammortizzatori sociali, D.lgs. 22/2015, prevede la possibilità per i lavoratori beneficiari dell'indennità Naspi, di poter richiedere all'INPS, che il pagamento dell'intera indennità o della somma residua ancora spettante, avvenga in un'unica soluzione, al fine di avviare un'impresa in proprio.

L'anticipazione Naspi spetta ai lavoratori dipendenti beneficiari della NASPI, che intendono:

- Avviare un'attività di lavoro autonomo;
- Avviare un'impresa individuale;
- Sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, che abbia nell'oggetto sociale la prestazione di attività lavorativa del socio;
- Sviluppare a tempo pieno, un'attività autonoma già iniziata quando erano dipendenti e la cui cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ha dato il via alla Naspi.

Dal suddetto importo, sono esclusi gli ANF, assegni nucleo familiare e la contribuzione figurativa spettante per l'intero periodo NASPI, mentre è prevista l'applicazione della trattenuta ai fini IRPEF, secondo la normativa vigente.

La domanda va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma, dell'impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione Naspi, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità Naspi.

REDDITO DI CITTADINANZA

REQUISITI PER ACCEDERE

- Essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
- Isee inferiore a 9.360 euro annui;
- Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino a 30.000 euro annui;
- Patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può arrivare fino a 20.000 per le famiglie con persone disabili.

ALCUNI ESEMPI

- Una famiglia composta da 2 adulti e 2 figli minorenni avrà fino a 1.180 euro al mese di RdC: fino a 900 euro mensili come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l'affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo);
- Una persona che vive da sola avrà fino a 780 euro al mese di RdC: fino a 500 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l'affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo);
- Una famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 1 figlio minorenni avrà fino a 1.280 euro al mese di RdC: fino a 1.000 euro mensili come integrazione al reddito più 280 euro al mese di contributo per l'affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo);
- Una famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 2 figli minorenni avrà fino a 1.330 euro al mese di RdC: fino a 1.050 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l'affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo);

NORME ANTIDIVANO

Tutti coloro che sono in grado di lavorare dovranno attivarsi stipulando il patto per il lavoro e il patto per la formazione entro 30 giorni, aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro e all'inclusione sociale, dovranno registrarsi su una piattaforma digitale (Siupl) e consultarla quotidianamente come supporto nella ricerca del lavoro. Il reddito di cittadinanza dura 18 mesi:

- entro i primi 12 mesi, la prima offerta di lavoro potrà arrivare nel raggio di 100km - 100 minuti di viaggio. se viene rifiutata la seconda offerta potrà arrivare nel raggio di 250km e se anche questa viene rifiutata, la 3° offerta potrà arrivare da tutta Italia;
- dopo il 1° anno, anche la prima offerta potrà arrivare fino a 250 km, mentre la 3° potrà arrivare da tutto il territorio nazionale;
- dopo i 18 mesi tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale;

- chi ottiene il reddito - sia se ha sottoscritto il patto di inclusione, sia il patto per il lavoro- sarà chiamato anche a partecipare a progetti utili alla collettività fino a 8 ore la settimana, organizzati dai comuni.

COME SI RICHIEDE

Il Reddito di cittadinanza potrà essere richiesto a partire dal 5 Marzo alle Poste Italiane sia direttamente all'ufficio postale che in via telematica, oppure al Caf. Successivamente l'Inps verificherà se si è in possesso dei requisiti. Il Reddito di cittadinanza verrà erogato a partire dal 27 Aprile attraverso una normalissima prepagata di Poste Italiane (non sarà possibile utilizzarla per il gioco d'azzardo - relievi in contanti entro un tetto mensile di 100 euro per singolo individuo).

REGOLE E SANZIONI

Viene escluso chi:

- Non sottoscrive il Patto per il Lavoro o per l'inclusione sociale;
- Non partecipa alle iniziative formative e non presenta una giustificazione;
- Non aderisce ai progetti utili per la comunità predisposti dai Comuni;
- Rifiuta la terza offerta congrua;
- Non aggiorna le autorità competenti sulle variazioni del proprio nucleo;
- Fornisce dati falsi. In questo caso, si rischiano da 2 a 6 anni di carcere.

GLI INCENTIVI AL LAVORO

Sono previsti incentivi per le imprese che assumono. Si va da un minimo di 5 a un massimo di 18 mensilità. SE l'assunzione avviene tramite un ente di formazione o un'agenzia per il lavoro lo sgravio si dimezza. Se la stabilizzazione avviene durante il secondo ciclo di reddito (i successivi 18 mesi) lo sgravio è fisso in 5 mensilità. Se si avvia un lavoro autonomo (l'incentivo che spetta è di 6 mensilità. Per ottenere il bonus l'azienda deve comunicare le «Vacancies», non licenziare, e l'assunzione deve comportare un incremento netto del numero dei dipendenti stabili.

GLI INCENTIVI CUMULABILI

- Bonus resto al sud (compatibile con le 6 mensilità di RdC garantite a chi avvia una nuova attività o si mette in proprio)
- Naspi e dis-coll
- Assegno di ricollocazione

PENSIONI DI CITTADINANZA

Possono richiedere la pensione di cittadinanza, i pensionati che vivono sotto la soglia di povertà e che hanno:

- Isee familiare inferiore a 9.360 euro all'anno;
- Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, non superiore ai 30 mila euro;
- Patrimonio finanziario inferiore a 6.000 euro, 8.000 se si è in coppia.

PENSIONE ANTICIPATA

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonché agli iscritti presso la gestione separata dell'Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonché dei lavoratori autonomi), che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.

dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è risultato pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.

Dal 1° gennaio 2019 il requisito contributivo avrebbe dovuto formare oggetto di adeguamento alla speranza di vita in misura pari a cinque mesi. Il predetto adeguamento è stato, tuttavia, sospeso dall'articolo 15 del DL 4/2019 sino al **31 dicembre 2026**. Pertanto il requisito contributivo per il conseguimento della prestazione rimane fermo a **42 anni e 10 mesi** per gli uomini e a **41 anni e 10 mesi** per le donne da 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026. Come contropartita della sospensione dall'adeguamento Istat il DL 4/2019 ha introdotto - per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019 - una **finestra mobile** che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione in misura pari a **tre mesi** dalla maturazione dei requisiti.

MISURE PER I PRECOCI

A decorrere dal **1° maggio 2017** l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a **41 anni** (sempre **a prescindere dall'età anagrafica** del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto **almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età** e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti o a lavori gravosi).

Anche per i precoci L'articolo 17 del DL 4/2019 ha sospeso l'applicazione dell'adeguamento e dei successivi adeguamenti sino al 31 dicembre 2026. Pertanto dal **1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026** i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata **per i lavori precoci restano fermi a 41 anni di contributi**. A partire da coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha introdotto **una finestra mobile trimestrale** che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione.

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi nonché dalla gestione separata dell'Inps al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno **20 anni di contributi**. Dal 1° gennaio i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato o del settore pubblico, nonché gli autonomi che possono vantare contribuzione al **31 Dicembre 1995** e che, quindi, rientrano nel sistema retributivo o misto possono accedere alla prestazione di vecchiaia al perfezionamento di **67 anni**.

Ai fini del raggiungimento dei 20 anni di contribuzione è valutabile la contribuzione a **qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato** (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).

LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono ottenere la pensione al perfezionamento dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori nel sistema retributivo o misto sopra descritto. Tuttavia, a differenza di costoro, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre alla presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, devono ulteriormente soddisfare il requisito di avere un importo della **pensione superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale**. In caso contrario possono accedere al trattamento di vecchiaia al compimento di **70 anni di età** con almeno 5 anni di contribuzione "**effettiva**" (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione. Anche il requisito anagrafico di 70 anni è soggetto agli adeguamenti in materia di stima di vita (dal 2019 sono quindi necessari **71 anni**). Per effetto della disapplicazione delle finestre mobili operato dalla Riforma del 2011 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile.

Com'è noto ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

APE SOCIALE

L'indennità cd. **APE sociale** spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:

a) si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) siano lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle attività cd. Gravose;

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

L'indennità dell'APE sociale **decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio** ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa.

L'APE sociale è corrisposta ogni mese per **12 mensilità nell'anno**, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia (67 anni), ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

L'indennità è pari all'**importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione** (se inferiore a 1.500 euro) **o pari a 1.500 euro** (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso **più gestioni**, tra quelle interessate dall'APE sociale, **il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato** pro quota **per ciascuna gestione** in rapporto ai rispetti periodi di iscrizione

maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa. Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età;
- almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall'APE sociale, l'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede INPS procede al relativo recupero.

I soggetti che entro il 31 dicembre 2020 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio **entro il 31 marzo 2020, 15 luglio 2020 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020.**

Contestualmente o nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione.

Quota 100

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall'INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi:

- che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **trascorsi tre mesi** dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta "finestra").

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi **sei mesi** dalla maturazione dei requisiti ("finestra") e comunque **non prima del 1° agosto 2019**.

Il personale del comparto scuola e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere **dal 1° settembre e dal 1° novembre dell'anno di maturazione dei prescritti requisiti**.

Il diritto alla decorrenza della pensione Quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma è determinato, secondo le indicazioni dei precedenti punti 1 e 2, in relazione alla **qualifica da ultimo rivestita** di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. **Per i lavoratori che abbiano svolto l'ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche**, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 2. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal **primo giorno del mese successivo** all'apertura della relativa "finestra".

Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I soggetti possono richiedere la pensione Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei

periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota 100 può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l'AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall'INPS, nonché la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria preclude l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all'estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi e l'eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.



LEGGE DI BILANCIO 2020

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICA

LA LEGGE DI STABILITÀ HA DEPOTENZIATO GLI STRUMENTI DELLO SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO.

Per quanto riguarda il primo, sono state abrogate le disposizioni del “decreto crescita” che hanno introdotto il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti fotovoltaici. Ora è applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di 1° livello per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 € (per ristrutturazioni importanti di 1° livello si intende l'intervento che, oltre a interessare l'involucro dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio). In questo caso la detrazione è recuperabile in cinque quote annuali.

Per quanto riguarda la cessione del credito, dal 1° Gennaio non è più possibile cedere il credito d'imposta generato dalla detrazione sugli interventi per il risparmio energetico “non qualificato” (impianti fotovoltaici, condizionatori con pompa di calore) e non sarà più possibile cedere il credito per gli interventi antisismici realizzati su costruzioni adibite ad abitazione (singole unità immobiliari) o ad attività produttive, detraibili Irpef o Ires al 50%. Per le spese antisismiche, se sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali, si avrà ancora la possibilità di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati”.

Nulla invece cambia per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2020** (2021 per quelle condominiali) per interventi sul **risparmio energetico “qualificato”** (finestre comprensive di infissi, schermature solari o impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili) sia di singoli immobili che di parti comuni di edifici condominiali. I contribuenti potranno cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ad altri soggetti privati **un credito pari alla detrazione Irpef spettante**, come pagamento di una parte del corrispettivo. I soggetti privati cui **cedere il credito** non possono essere le pubbliche amministrazioni e devono essere comunque **collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione**, come per esempio in caso di lavori condominiali esecuzioni del 2020 perché l'Amministrazione sta aggiornando i propri sistemi.

ad altri **condomini** cui spetta la **detrazione**. Sono invece ammesse le Energy Service energy Companies (E.s.co.) e le società di servizi energetici (Sse) accreditate presso il Gse, comprese le imprese artigiane e le consortili. Se i contribuenti risultano incapienti nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa e quindi non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da **Irpef** (o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni), possono cedere il credito ai soggetti appena visti ma anche a **istituti di credito** o **intermediari finanziari**. In particolare, va ricordato che:

- Il credito cedibile è pari alla detrazione spettante;
- chi ottiene il credito può usare il credito in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica ed è stata presentata la dichiarazione di cessione all'Agenzia delle Entrate;
- se il **credito d'imposta** è ceduto a chi ha effettuato gli interventi, la fattura deve comprendere anche l'importo relativo alla detrazione ceduta.

Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Se, invece, viene accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del **fornitore (o di chi lo ha ottenuto)**, il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.

Va ricordato che per i lavori condominiali **la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell'assemblea** che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al **condominio**. Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare in forma scritta la **cessione del credito** a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.

In ogni caso, sia che si tratti di lavori su parti comuni condominiali o su singole unità abitative si deve inviare all'**Agenzia delle Entrate** una comunicazione contenente tutti i dati dei coinvolti e dell'operazione di **cessione**. Nel caso del condominio se ne occupa l'amministratore. **La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.**

La comunicazione deve essere inviata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Al momento però non è ancora possibile fare la comunicazione per le cessioni del 2020 perché l'Amministrazione sta aggiornando i propri sistemi.

Ricorda però che **se hai optato per lo sconto in fattura nel 2019** devi ricordarti di fare la **comunicazione entro il 28 febbraio 2020** sul sito www.agenziadellentrate.gov.it, loggandoti nella tua area personale utilizzando [SPID](#) o il [PIN](#) dell'Agenzia delle entrate e, seguendo il percorso, trovi la funzione per la compilazione della comunicazione di cessione sotto la voce "servizi per" cliccando su "comunicare".

Tieni a portata di mano i **dati catastali dell'immobile** su cui hai fatto l'intervento di ristrutturazione, il codice fiscale e la corretta denominazione del fornitore cui stai cedendo la detrazione.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO 2020 PER CONTRATTO DI APPRENDISTATO

nelle imprese con un numero di addetti pari o inferiore a nove, le assunzioni, stipulate dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2020, con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, di giovani che hanno tra i 15 e i 25 anni di età, viene riconosciuto uno sgravio contributivo previdenziale del 100%, nei primi tre anni di contratto. Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

ESONERO PER ASSUNZIONE DI GIOVANI ECCELLENZE

In caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, in possesso di laurea magistrale ottenuta nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2018 e il 30 Giugno 2019 e conseguita entro la durata legale del corso di studi (quindi senza andare "fuori corso"), con la votazione di 110 e lode, oppure giovani under 34 in possesso di un dottorato di ricerca, il datore di lavoro avrà un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico, nel limite massimo di 8.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

L'incentivo per le assunzioni di laureati e dottorati non necessita di una circolare applicativa da parte dell'INPS, infatti dal 01.01.2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo per assunzione di giovani. L'Inps acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute.

Bonus ristrutturazioni, eco bonus e bonus mobili

Prorogate per tutto il 2020, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinato all'arredo di immobili ristrutturati a partire dal 01/01/2019.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Introdotta in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento operative nel 2019, un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello industria 4.0. Requisiti soggettivi per accedere al credito d'imposta sono:

- Essere imprese residenti nel territorio dello Stato
- Rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro
- Effettuare correttamente i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
- Non essere imprese in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive

Tipologia di beni agevolabili:

- Beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "industria 4.0". Il credito d'imposta è pari al **40%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al **20%** del costo, per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;
- **Beni immateriali** (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (allegato B alla legge 232/2016). Il credito d'imposta è pari al **15%** del costo, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 700mila euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi relativi all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni di **cloud computing**, per la quota imputabile per competenza;
- Altri beni materiali e immateriali diversi da quelli di cui ai due punti precedenti. Il credito d'imposta è pari al **6%** del costo, determinato ai sensi dell'art.110, comma 1, lettera b), Tuir, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Anche in questo caso, per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione può avvenire a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico, ovvero, per gli investimenti nell'ottica di "Industria 4.0", dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il credito d'imposta, che non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Ai fini documentali la fattura di acquisto del bene strumentale deve richiamare la disposizione di legge e per i beni "industria 4.0" è necessario produrre una perizia tecnica o attestato di conformità al fine di certificare che i beni dispongono delle caratteristiche richieste e che sono interconnessi al sistema aziendale.

Infine per consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che se ne avvalgono dovranno effettuare una comunicazione allo stesso Mise, utilizzando il modello e seguendo le modalità che saranno stabiliti da un successivo decreto direttoriale.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

Introdotta per il 2020, un nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti campionari. La disciplina sostituisce l'attuale credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. Un decreto Mise, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità attuative della norma e delle agevolazioni.

BONUS FORMAZIONE 4.0

Confermato per il 2020, con alcune modifiche, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione delle imprese previste dal "piano nazionale industria 4.0".

Queste le principali novità:

Requisiti soggettivi per accedere al credito d'imposta sono:

- Rispettare la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro
- Effettuare correttamente i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
- Non essere imprese in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive 231/2001

Viene rimodulato il limite massimo annuale del credito:

- Per piccole imprese è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- Per le medie imprese è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- Per le grandi imprese è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

la misura è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati.

E' eliminato l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali territoriali. Infine, le imprese che si avvalgono della agevolazione devono darne comunicazione al Mise.

BONUS FACCIATE

Introdotta una detrazione del 90% per le spese del 2020 relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B ex Dm 1444/1968 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto Mise 26 Giugno 2015 e quelli della tabella 2 allegata al decreto Mise 11 Marzo 2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica. Sono previsti obblighi di comunicazione all'ENEA.

AIUTI ALLA CRESCITA ECONOMICA

Ripristinata, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2018, la disciplina dell'Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il meccanismo consente di dedurre un importo pari al rendimento figurativo, calcolato con l'aliquota dell'1,3% degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell'Ires (mini-ires) che erano state introdotte al posto dell'Ace.

CREDITO D'IMPOSTA PER PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI

Esteso al 2020 il credito d'imposta, introdotto dal "decreto crescita" per il solo anno 2019, a favore delle piccole e medie imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. E pari al 30% delle spese sostenute per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi e di quelle per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino a un massimo di 60.000 €.

BONUS ASILO NIDO

A decorrere dal 2020, il cd. Bonus asilo nido erogato dall'INPS a fronte delle spese sostenute per le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati dei figli, ovvero per l'introduzione di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche e' così rimodulato:

- 3.000 € per i nuclei familiari con modello ISEE minorenni inferiore a 25.000 €;
- 2.500 € per i nuclei familiari con modello ISEE minorenni di valore compreso tra 25.001 € e 40.000 €;
- 1.500 € per i nuclei familiari con modello ISEE minorenni di valore superiore a 40.000 €.

DETRAZIONE PER LO STUDIO E LA PRATICA DELLA MUSICA

Istituita dal 2021 una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute, fino a un massimo di 1.000 € e anche nell'interesse di familiari a carico, da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 €, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi tra i 5 anni e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande, scuole di musica riconosciute da una P.A..

ESENZIONE CANONE TV

Fissata stabilmente a 8.000 € annui la soglia reddituale per le persone di almeno 75 anni che vogliono accedere all'esenzione dal pagamento del canone tv. Con riferimento al requisito di non avere conviventi titolari di un reddito proprio, viene specificato che non rilevano collaboratori domestici, colf e badanti.

DETRAZIONE PER SPESE VETERINARIE

Innalzato a 500 € l'importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

BONUS EDICOLE

Per il 2020, il credito d'imposta a favore delle edicole è esteso anche agli esercenti un'attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita di giornali pur quando non rappresenta l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (nel 2019, invece, tali soggetti erano esclusi da bonus).

DIMINUZIONE DETRAIBILITÀ DI ALCUNI ONERI IRPEF

Dal 2020 la detrazione per gli oneri di cui all'art. 15 del TUIR, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000,00 €, spetta in misura pari al rapporto tra (240.000,00 € - reddito complessivo) e 120.000 €. Pertanto, oltre i 240.000 € di reddito complessivo il beneficio si azzerava completamente. A tali fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. La nuova regola non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale e a tutte le spese sanitarie.

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI

A partire dal 1 luglio 2020, viene modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica:

all'aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo.

Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'AcI.

Invece **per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020**: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).

PLASTIC TAX

Istituita (ma non ancora applicata) l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsci) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsci adibiti a contenere medicinali. E' pari a 0,45 € per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'agenzia delle dogane e dei Monopoli che, entro Maggio 2020, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsci spetterà un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

WEB TAX

L'imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- Veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- Messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto ed interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- Trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.

L'imposta si applica sui ricavi derivanti dai suddetti servizi, quando contemporaneamente:

- Il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro complessivi, ovunque

- realizzati e da qualunque attività derivanti e un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia;
- L'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile.

L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

TASSAZIONE DEI TABACCHI LAVORATI E DEI PRODOTTI

Innalzate le accise che gravano sui tabacchi lavorati e introdotta una nuova imposta sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (cartine e filtri per arrotolare le sigarette), nella misura di 0,0036 euro per ogni pezzo.

SUGAR TAX

Istituita (ma non ancora applicata) l'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro Agosto 2020 dovrà definire le modalità attuative della norma.

BUONI PASTO

Dal 01/01/2020, cambia il regime fiscale dei buoni pasto; se erogati in formato elettronico, la quota che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente è elevata da 7 a 8 euro; se erogati in formato diverso (es. cartaceo), la quota che non concorre al reddito di lavoro è ridotta da 5,29 a 4,00 euro. Mantenuto il limite giornaliero a 5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI

Detrazioni Irpef su spese sanitarie e altri oneri detraibili (ex art. 15 DPR 917/86)

Dal 1° Gennaio 2020 la condizione necessaria per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sugli oneri detraibili previsti dall'art. 15 del TUIR, sarà necessario effettuare i pagamenti delle relative spese con strumenti tracciabili (assegno o bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, versamento postale).

L'anzidetto requisito non è richiesto per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale che quindi potranno essere pagate in contanti.

Nel dettaglio si riporta l'elenco dei principali oneri detraibili indicati dall'articolo 15:

- Interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
- le spese sanitarie e le spese veterinarie;
- le spese funebri;
- le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali;
- le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
- le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;

ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI

la disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni del patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31/10/2019, effettuate dal 01/01/2020 al 31/05/2020. La relativa imposta sostitutiva dell'8% andrà versata entro il 30/11/2020 (il 60% del totale) e il 30/06/2021 (il rimanente 40%).

REGIME FORFETTARIO

Vengono introdotte le seguenti cause ostative al regime forfettario:

- nell'anno precedente hanno superato il limite di spesa di 20.000€ lordi per il personale (lavoratori dipendenti/collaboratori/lavoro accessorio);
- nell'anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori ai 30.000€ (tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);

N.B. restano valide le cause di esclusione già in vigore tra cui:

- l'esercizio prevalentemente dell'attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- il possesso di una partecipazione anche minoritaria, in società di persone (se non è stata ceduta o liquidata nell'anno precedente) oppure in società a responsabilità limitata, se si tratta di partecipazioni di controllo (anche di fatto) e l'attività svolta dalla società è riconducibile a quella esercitata dal contribuente;

per i soggetti forfettari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche il termine di decadenza per l'accertamento viene ridotto di un anno (ossia 31 Dicembre del 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione).

Il reddito assoggettato al regime forfettario deve essere considerato al fine del riconoscimento della spettanza o determinazione di deduzioni dal reddito e detrazioni di imposta o benefici di qualsiasi titolo anche di natura non tributaria.

E' stata abrogata la norma che prevedeva, dal 2020, l'imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti forfettari con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro (c.d. flat tax).

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Rivalutabili, entro il prossimo 30 Giugno 2020, terreni e partecipazioni societarie posseduti alla data del 1° Gennaio 2020. Prevista un'unica aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva: 11%.

PLUSVALENZE IMMOBILIARI

Incrementate dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 Dicembre 2018.

E' previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a tre rate annuali di pari importo se l'ammontare complessivamente dovuto è inferiore a 3.000.000 €, in caso contrario fino a sei rate.

REDDITI DA ATTIVITÀ IN CONCESSIONE

Introdotta, per il triennio 2019-2021, una maggiorazione di 3,5 punti percentuali per l'IRES sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione.

UNIFICAZIONE IMU TASI

Dal 2020 scompare il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca quella preesistente per l'Imu.

L'aliquota di base è fissata allo 0,86% con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

Una novità è stata introdotta per gli immobili assegnati a seguito di separazione coniugale. In particolare, in caso di assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio, la soggettività passiva dell'assegnatario opera solo se ci sono figli minori. In caso contrario, si guarda solo alla titolarità formale del bene, anche ai fini dell'applicazione dell'esenzione da imposta. È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'Imu relativa agli immobili strumentali.

La deducibilità Imu dal reddito di lavoro autonomo e redditi d'impresa, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:

- 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31/12/2019 e al 31/12/2020 (vale a dire per i periodi 2020 e 2021 "solari");
- 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").

COMPENSAZIONE E ACCOLLO

Chiunque si accolli il debito d'imposta altrui procede al relativo pagamento. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti l'accollante. I versamenti in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 D.lgs. 471/1997.

Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31/12 dell'8° anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

- a) All'accollante le sanzioni di cui all'art. 13, cc. 4 (30% del credito utilizzato) o 5 (dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente) D.lgs. 471/1997;

All'accollato la sanzione di cui all'art. 13, c. 1 D.lgs. 471/1997 (30% dell'importo non versato), recuperando l'importo dei versamenti considerati come non avvenuti e i relativi interessi. Per dei versamenti considerati come non avvenuti e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido.

CESSAZIONE P.IVA E COMPENSAZIONI

Per i contribuenti cui sia stato notificato:

- Il provvedimento di cessazione della partita iva è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita risulti cessata;
- Il provvedimento di esclusione della partita iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (elenco VIES) è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di tali disposizioni, il modello F24 è scartato.

CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI

Ai fini del calcolo dei 5.000 € sono considerate solo le compensazioni che devono necessariamente essere esposte in F24 (escluse compensazioni verticali).

Tutti i soggetti (sia privati che P.IVA) che intendono presentare un F24 con importi in compensazione (non necessariamente a zero) potranno farlo esclusivamente dalla piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate. Se a seguito dei controlli, che devono avvenire entro 30 giorni i crediti in compensazione non erano utilizzabili l'agenzia delle entrate comunica la mancata esecuzione della delega (bisognerà quindi effettuare il ravvedimento operoso) e applica una sanzione pari al 5% dell'importo per importi fino a 5.000 €, e pari a 250 € per importi superiori a 5.000 € (regime sanzionatorio a partire dalle deleghe presentate dal 01/03/2020).

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

I soggetti sostituti d'imposta che affidano il compimento di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 € a un'impresa a fronte di un rapporto negoziale caratterizzato da:

- Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
- Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio (l'impresa appaltatrice dovrà versare un mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, indicando nel mod. F24 il C.F. del committente).

L'impresa appaltatrice entro i 5 giorni successivi alla scadenza del versamento deve fornire al committente mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati presso di esso con C.F., dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali al fine di consentire al committente il riscontro.

Nel caso in cui sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa non abbia fornito deleghe informazioni necessarie al committente oppure risulti l'omesso o insufficiente versamento, il committente deve sospendere finché dura l'inadempimento il pagamento dei corrispettivi sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Il committente entro 90 giorni dovrà dare comunicazione dell'inadempimento all'Agenzia delle entrate. Questi obblighi di controllo del committente non trovano applicazione qualora l'impresa appaltatrice trasmetta al committente la certificazione fornita dall'agenzia delle entrate (la cui validità è 4 mesi) in cui l'agenzia stessa certifica la presenza dei requisiti di "affidabilità fiscali" necessari per l'esonero. Solamente le imprese appaltatrici a cui vengono certificati i requisiti di "affidabilità fiscali" hanno la facoltà di avvalersi delle compensazioni per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori.

AMPLIAMENTO RAVVEDIMENTO A TUTTI I TRIBUTI

E' abrogato l'art. 13, c.1-bis D.lgs. 472/1997, che limitava l'applicazione delle riduzioni delle sanzioni previste per ravvedimento operoso a 1/7, 1/6 e 1/5 ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e, limitatamente alle riduzioni a 1/7 e 1/6, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE

I file delle fatture elettroniche (nella loro totalità; non solo imponibile e fiscale ma tutte le informazioni in esse contenute) acquisiti mediante il Sistema di interscambio dall'Agenzia delle Entrate sono memorizzati fino al 31/12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

a) dalla guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;

b) dall'agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati da inviare al Sistema tessera sanitaria per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Dal 01 Luglio 2020 tali soggetti adempiono all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso un registratore telematico

ESTEROMETRO

La trasmissione telematica dell'esterometro deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Attualmente il versamento dell'imposta di bollo avviene trimestralmente con scadenza il 20 del mese successivo al trimestre. In caso di ritardo, omesso o insufficiente versamento, l'agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, c.1 D.lgs. 471/1997 (30%), ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

LIMITI ALL'USO PROGRESSIVO DEL CONTANTE

Nel caso in cui le imposte di bollo dovute non superino il limite annuo di 1.000,00 €, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16/06 e il 16/12 di ciascun anno. Fino al 30/06/2020 il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono sempre riferiti alla cifra di 2.999,99 €. Dal 01/07/2020 al 31/12/2021 la soglia sarà di 2.000,00 €. Dal 01/01/2022 la soglia si ridurrà a 1.000,00 €.

LOTTERIA NAZIONALE DEGLI SCONTRINI

Viene posticipata al 1° Luglio 2020 l'entrata in vigore della cd. Lotteria degli scontrini. Ai fini della partecipazione non sarà più necessario comunicare all'esercente il proprio codice fiscale ma verrà utilizzato il codice lotteria rilasciato dal portale Lotteria accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate; l'esercente provvederà alla trasmissione dei dati.

Viene prevista l'esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini.

Se, al momento dell'acquisto, l'esercente si rifiuta di rilevare il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle Entrate; il dato sarà utilizzato ai fini dell'attribuzione del grado di rischio fiscale del soggetto.

CREDITO DI IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d'imposta, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante pagamenti tracciabili. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 01/07/2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000,00 €.

PRELIEVO ERARIALE UNICO SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

A decorrere dal 10/02/2020 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, c.6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 è fissata, rispettivamente, nel 23% e nel 9%.

Si tratta di:

a) apparecchi idonei per il gioco lecito dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, che si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico;

b) apparecchi idonei per il gioco lecito facenti parte della rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.

INASPIMENTO PENE REATI TRIBUTARI

- **Dichiarazione fraudolenta (per fatture di operazioni inesistenti)** - reclusione da 4 a 8 anni (prima da 1 anno e 6 mesi a 6 anni); in caso di elementi passivi fittizi inferiori a 100.000 € la pena si riduce alla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
- **Dichiarazione fraudolenta (per altri artifici)** – reclusione da 3 a 8 anni (prima da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).
- **Dichiarazione infedele** – reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (prima da 1 a 3 anni) quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 € (anziché 150.000 €) e congiuntamente gli elementi attivi sottratti/passivi inesistenti è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi/passivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a 2 milioni (anziché 3 milioni). Infine, non danno luogo a punibilità le valutazioni che, complessivamente considerate (e non più singolarmente considerate), differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

- **Omessa dichiarazione** – nel caso di omessa dichiarazione (anche dei sostituti d'imposta) di cui all'art. 5 D.lgs. 74/2000, viene elevata la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, fermo restando l'importo di 50.000,00 € dell'imposta evasa.
- **Occultamento o la distruzione dei documenti contabili** – l'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell'art.10, D.lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

TRACCIABILITÀ STIPENDI

Con decorrenza dal 1 Luglio 2018, i datori di lavoro ed i committenti privati dovranno obbligatoriamente provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l'uso del contante.

Il comma 910 della legge n.205/2017 ammette le seguenti forme di pagamento: bonifico su c/c intestato al lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento, emissione assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L'ambito oggettivo di applicazione della norma è il seguente:

- rapporti di lavoro subordinato;
- rapporti di lavoro sotto la forma di co.co.co.;
- rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Dall'analisi del testo normativo sembra di poter escludere (salvo diverso futuro avviso dell'amministrazione finanziaria) le seguenti fattispecie:

- borse di studio;
- compensi per lavoro autonomo di natura occasionale;
- compensi per attività di Amministratore.

ABOLIZIONE SCHEDE CARBURANTE

Con decorrenza 1° luglio 2018 le spese per carburante e le relative detrazioni iva saranno riconosciute esclusivamente qualora le spese per l'acquisto di carburante saranno effettuate mediante mezzi di pagamento tracciabili, come bancomat o carte di credito, e documentate a mezzo fattura elettronica.

NUOVE ASSUNZIONI: QUALI NOVITÀ PER IL 2020

I bonus assunzioni 2018 sono rivolti non soltanto ai lavoratori residenti al Sud e ai giovani, ma anche alle donne, ai giovani genitori, ai lavoratori over 50, ai lavoratori rientranti nelle categorie svantaggiate o con status di disabilità accertato e ai percettori di Naspi e Cigs.

Di seguito tutti i bonus assunzioni 2018.

BONUS ASSUNZIONI SUD

E' previsto lo sgravio contributivo fino a 8.060 Euro per i datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato (anche part time) o in apprendistato, giovani disoccupati under 35 oppure over 35 privi di impiego da almeno 6 mesi.

L'assunzione deve avvenire dal 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 e lo sgravio spetta per un massimo di 12 mesi, aumentato a 36 se cumulato con bonus strutturale.

BONUS GARANZIA GIOVANI

Per il 2018 tutti i datori di lavoro del settore privato che assumeranno giovani iscritti al programma Garanzia Giovani e di età compresa tra i 15 e i 29 anni avranno diritto allo sgravio contributivo. Il bonus Garanzia Giovani potrà essere richiesto dai datori di lavoro che assumeranno, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 giovani "Neet".

L'incentivo consiste in uno sgravio contributivo per un massimo di 8.060 euro a lavoratore assunto per contratto di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato, con riduzione del 50% nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato.

BONUS ASSUNZIONI DONNE

Il bonus assunzioni donne disoccupate 2018 consentirà ai datori di lavoro di beneficiare dello sgravio contributivo del 50% per 18 mesi in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato o di 12 mesi per contratti di lavoro a tempo determinato.

L'agevolazione si rivolge alle donne disoccupate da 24 mesi ma, nel caso di assunzioni in aree svantaggiate o in settori in cui la disparità occupazionale di genere è almeno del 25%, i mesi di disoccupazione richiesti scendono a 6.

LAVORATORI OVER 50

Il bonus assunzioni per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi consente, così come per il bonus donne disoccupate, di beneficiare della riduzione del 50% dei contributi per 18 o 12 mesi. L'agevolazione potrà essere richiesta da tutti i datori di lavoro del settore privato e in tutto il territorio nazionale e il bonus sarà riconosciuto per contratti di lavoro a tempo determinato, indeterminato o per trasformazioni di contratto a termine in indeterminato.

BONUS DISABILI

La legge 68/1999 prevede il riconoscimento di un incentivo per un periodo di trentasei mesi per favorire le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica. Sono beneficiari della misura i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione, compresi gli enti pubblici economici.

BONUS GIOVANI

Per il 2018, i datori di lavoro del settore privato che assumono con **contratto a tutele crescenti i giovani fino ai 35 anni** potranno usufruire di un esonero parziale -pari al 50 per cento - dei complessivi contributi previdenziali. L'esonero potrà essere usufruito nel limite massimo di importo pari a 3000 euro su base annua e non riguarda i premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'agevolazione sarà la medesima per gli **anni successivi** ma riguarderà solo i giovani fino ai **30 anni**.

Anche per gli apprendisti che vedono proseguire il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo il 31 dicembre 2017, è previsto l'esonero contributivo, ma solo per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di 3000 euro su base annua. E' comunque necessario che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione.

Non potranno accedere all'esonero contributivo i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

BONUS GIOVANI INCENTIVO DUALE

Per i datori di lavoro che procedono con l'assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato che hanno svolto presso la propria azienda attività di alternanza Scuola/Lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione è previsto l'esonero contributivo.

Lo sgravio, che non spetta in caso di lavoro domestico e agricolo (operai), consiste nell'esonero per massimo 36 mesi, del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di euro 3.250 su base annua.

L'attività deve essere stata svolta dal giovane entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio.

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Dal 01/01/2016 il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per persone fisiche esercenti attività d'impresa diventa il nuovo regime forfettario introdotto con la legge di stabilità 2016.

Chi adotta il regime forfettario è esonerato anche dalla comunicazione del c.d. spesometro, dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA, dalla dichiarazione IRAP e dagli studi di settore.

Il reddito imponibile è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 15% (il reddito imponibile si calcola applicando ai ricavi/compensi i coefficienti di redditività e scomputando da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge) e l'aliquota viene ridotta dal 15% al 5% per i primi 5 anni se sussistono determinati requisiti. Inoltre chi adotta il regime forfettario può godere ai fini previdenziali di una contribuzione ridotta del 35%.

La legge di stabilità 2019 ha cambiato alcune regole di accesso al regime forfettario.

PRINCIPALI NOVITÀ

- Unica soglia di ricavi per l'accesso al regime (65.000 euro);
- Sono eliminate le condizioni per l'accesso al regime previste dalla previgente normativa quali:
 - aver sostenuto spese per lavoro dipendente;
 - costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31/12 non superiore a 20 mila euro;
- non possono accedere al regime gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a Srl o associazioni in partecipazione mediante controllo diretto/indiretto (la Srl in cui si detiene la partecipazione non deve essere riconducibile a quella svolta dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni);
- divieto di accesso al regime per le persone fisiche:
 - la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (2018) rapporti di lavoro;
 - erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta;
 - ovvero svolgano l'attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
 - esenzione dalla fatturazione elettronica generalizzata in vigore dal 1° Gennaio 2019.

CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007	SETTORE	LIMITI COMPENSI		COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
		Vecchio limite fino al 21.12.2018	Nuovo 2019	
(10 - 11)	Industrie alimentari e bevande	45.000	65.000	40%
45 -(da 46.2 a 46.9) - (47.1 a 47.7) 47.9	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	60.000	65.000	40%
47.81	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	40.000	65.000	40%
47.82 - 47.89	Commercio ambulante di altri prodotti	30.000	65.000	54%
(41 - 42 - 43) - (68)	Costruzioni e attività immobiliari	25.000	65.000	86%
46.1	Intermediari del commercio	25.000	65.000	62%
(55 - 56)	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	50.000	65.000	40%
(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	30.000	65.000	78%
(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49- 50 - 51 - 52 -53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 -63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 -96) - (97 -98) - (99)	Altre attività economiche	30.000	65.000	67%

CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (nuovi voucher)

Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere utilizzate da:

- soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario;
- utilizzatori che devono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazioni occasionali.

CHI PUÒ UTILIZZARLI

Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni.

Limiti all'utilizzo del contratto di prestazioni accessorie

- Non è ammesso il ricorso al Cpo ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, hanno occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
- Il divieto per l'utilizzo del contratto di prestazioni occasionali è previsto per le attività:
 - del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
 - del settore edile e settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
 - nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
- Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Limiti economici all'utilizzo del contratto di prestazione occasionale

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Il prestatore viene iscritto alla Gestione Separata ed avrà diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Limite compenso giornaliero

Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative.

Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%;
- l'assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%;

Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore è trattenuto dall'INPS l'onere di gestione nella misura dell'1%.

Attivazione contratto di prestazione occasionale

Per attivare il contratto occasionale, l'utilizzatore almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:

- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- la tipologia;
- il settore dell'attività lavorativa;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.

L'utilizzatore può revocare una comunicazione precedentemente inserita entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.

Il prestatore riceve notifica della comunicazione tramite mail, SMS. Entro tre giorni potrà confermare l'effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera ed in tal caso, sarà inibita la possibilità per l'utilizzatore di revocare la prestazione.

Il datore di lavoro, per poter utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale, deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio virtuale, che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.

Tale operazione può essere effettuata tramite:

- versamento a mezzo modello F24 (modello Elide), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore
- per l'utilizzo del contratto di prestazioni occasionali i versamenti dovranno essere effettuati con causale "CLOC";

Nel campo "elementi identificativi" non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

- Strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la procedura Agid "PagoPA" e accessibili esclusivamente dal Portale dei Pagamenti.

N.B. Le somme versate non sono immediatamente disponibili ma sono necessari dei tempi tecnici (normalmente sette giorni dall'operazione di versamento) perché esse siano contabilizzate e rese disponibili nel portafoglio dell'utilizzatore.

Libretto famiglia

Il Libretto Famiglia 2018, che più che un voucher o un buono, è un vero e proprio libretto nominativo prefinanziato, può essere utilizzato esclusivamente dalle famiglie per pagare la prestazione occasionale solo a determinate categorie di lavoratori. La famiglia interessata dovrà prima acquistare il libretto mediante versamenti tramite F24 modello elide, con causale LIFA, oppure tramite il "portale dei pagamenti", poi ricaricare la somma di denaro desiderata, inviare un'apposita comunicazione all'INPS e solo successivamente, potrà pagare la prestazione (il valore è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora).

Le attività che l'utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:

- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

La legge di bilancio 2018 ha introdotto, in aggiunta alla fattura elettronica P.A., l'obbligo diffuso della fatturazione elettronica sia nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati (aziende e professionisti con P.Iva) sia verso i consumatori finali.

Dal 1° Gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabili o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emerse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il sistema di Interscambio e secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA.

Le nuove disposizioni non si applicano alle operazioni coperte da scontrino o ricevuta fiscale e ai soggetti che applicano il regime forfettario o continuano ad applicare il regime dei minimi.

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

Dal 1 luglio 2019 entrerà in vigore l'obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all'agenzia delle entrate, tramite un apposito registratore telematico ma il Ddl fiscale 2019 ha previsto una partenza diversa a seconda del volume d'affari:

- Contribuenti con ricavi sopra 400.000,00 euro: l'obbligo dei corrispettivi elettronici partirà dal 1 luglio 2019
- Contribuenti con ricavi sotto 400.000,00 euro: l'obbligo dei corrispettivi partirà da Gennaio 2020.

Per adeguarsi è stato previsto un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto dei registratori di cassa idonei.

INVIACI LA FATTURA: AL RESTO PENSIAMO NOI

Abbiamo predisposto un servizio outsourcing che risponde a tutte le tue esigenze operando al posto tuo:

- Converte i dati della tua fattura nel formato obbligatorio xml;
- Trasmette la fattura al Sistema di Interscambio verso la Pubblica Amministrazione;
- Gestisce tutti i flussi di notifiche provenienti dal Sistema di Interscambio e dalle amministrazioni destinatarie;
- Conserva in modalità sostitutiva le fatture elettroniche e le relative ricevute per 10 anni.

NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY UE 2016/679

Il 25 Maggio 2018 è il giorno in cui il nuovo Regolamento sulla Privacy UE 2016/679 sarà direttamente applicato in tutti i Paesi dell'Unione Europea e andrà a sostituire l'attuale Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) oggi vigente in Italia. Il regolamento diventerà immediatamente applicabile senza bisogno di essere recepito con provvedimenti nazionali.

RIGUARDA ANCHE TE?

Sono tenuti ad adeguarsi agli adempimenti previsti dalla normativa tutti i Soggetti Pubblici e Privati che effettuano il trattamento di dati personali archiviati in forma elettronica e/o cartacea. Tra questi, aziende, avvocati, commercialisti, medici, studi, laboratori di analisi cliniche, altri organismi sanitari, istituzioni scolastiche, comuni e tutti coloro che trattano dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici. La risposta, quindi è... SÌ, RIGUARDA ANCHE TE!

Si farebbe prima ad indicare chi non è coinvolto: QUASI NESSUNO!

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE?

- Incorporare i fondamenti della privacy a partire dalla progettazione di qualsiasi processo aziendale per garantire la protezione dei dati personali e prevenire i rischi;
- Istituzione di un registro per il trattamento dati ed assunzione di responsabilità entro il 25 maggio 2018;
- Nominare titolare e responsabile del trattamento dati entro il 25 maggio 2018;
- Nominare il Data Protection Officer, abbreviato in DPO entro il 25 maggio 2018;
- Valutazione dei rischi e dell'impatto sulla protezione dei dati;
- Applicare misure tecniche ed organizzative per garantire un livello adeguato di sicurezza dei dati;
- Notificare al garante della privacy un'eventuale violazione dei dati personali;
- Procedure standardizzate per il trasferimento dei dati.

COSA DEVONO GARANTIRE LE AZIENDE AGLI UTENTI PER I QUALI TRATTANO I DATI?

- Acquisizione del consenso al trattamento dati;
- Diritto di rettifica e cancellazione dei dati personali;
- Portabilità dei dati da un fornitore di servizi all'altro;
- Diritto di non essere sottoposti ad un trattamento automatizzato dei dati.

COSA SI RISCHIA IN CASO DI INADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO SULLA PRIVACY UE 2016/679 ?

- Sanzioni pecuniarie fino a €20 milioni o 4% del fatturato;
- Richieste di risarcimento per eventuali danni causati all'utente;
- Scredito e perdita di fiducia dei consumatori.

BANDO ISI INAIL

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i. e dell'art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Finalità

Il Bando ISI INAIL ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.

Tipologie e progetti finanziabili

Sono finanziabili le seguenti 6 tipologie di progetto:

- Progetti di investimento;
- Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuali di carichi (MMC);
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;
- Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.

Ammissibilità delle spese

Sono ammesse le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, quali opere edili ed acquisto di macchinari, nei limiti della singola tipologia di intervento, oltre le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.

Le spese devono essere sostenute dall'impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di presentazione dei progetti.

Presentazione della domanda: modalità e tempistica

La presentazione della domanda avviene in modalità telematica, mediante l'accesso alla procedura informatica disponibile sul sito INAIL.

Dopo la presentazione delle domande verranno comunicate le date e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande (click day) ed entro 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria l'impresa rientrante in graduatoria dovrà procedere con l'invio dei documenti per la verifica amministrativa e tecnica del progetto.

Termini di realizzazione del progetto

Il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato entro un anno dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo da parte dell'INAIL.

Ammontare del contributo

Il contributo viene erogato secondo la regola del "de minimis", fino al 65% a "fondo perduto" con un massimo di € 130.000.

RESTO AL SUD - INCENTIVI PER LE IMPRESE GIOVANILI

Oggetto dell'agevolazione

Offrire un forte sostegno alla nuova imprenditorialità per i giovani meridionali che non dispongono di mezzi propri per avviare un'attività propria.

Soggetti beneficiari

I giovani tra i 18 ed i 35 anni che decidono di avviare attività imprenditoriali nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia, che :

- a) siano residenti nelle regioni ricomprese al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria;
- b) non risultino già beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

Escluse le attività libero professionali e del commercio.

Possono presentare le domande di agevolazione le persone fisiche che intendono costituire un'impresa oppure le imprese costituite dal 21 giugno 2017.

La costituzione dell'impresa dovrà avvenire entro 60 gg dalla data del provvedimento di concessione oppure entro 120 se si è in presenza di residenti all'estero.

Può presentare domanda anche il dipendente a tempo indeterminato, ma al momento dell'accettazione dovrà decidere se procedere a dare seguito alla domanda lasciando il suo lavoro a tempo indeterminato.

Potranno fare richiesta anche :

- a) impresa individuale;
- b) società, ivi incluse le società cooperative.

I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni indicate per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni comprese.

E' necessario che i giovani siano residenti nelle regioni innanzi elencate al momento della presentazione della domanda o anche vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria.

Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici a condizione che questi non superino un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con gli altri soci.

Per questi soci non residenti non è però possibile accedere ai finanziamenti (si favorisce l'ingresso di soci che posseggono maggiori capacità imprenditoriali).

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese, necessarie alle finalità del programma di spesa, sostenute dal soggetto beneficiario e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

- a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all'attività del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta per cento del programma di spesa;
- b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
- c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali

dell'impresa;

d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attività d'impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata.

Spese non ammissibili

I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.

Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese:

a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback, fatta eccezione dei canoni di leasing maturati entro il termine di ultimazione del progetto imprenditoriale;

b) per l'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;

c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;

d) effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano»;

e) relative a commesse interne;

f) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

g) notarili, imposte, tasse;

h) relative all'acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al Programma di spesa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;

i) di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00);

j) relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.

Ammontare del contributo

L'agevolazione è soggetta alla regola del "de minimis".

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino al massimo di € 50.000,00. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari € 50.000,00 euro per ciascun socio fino ad un massimo complessivo di 200.000 euro.

I finanziamenti sono così suddivisi:

- a) 35% come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
- b) 65% sotto forma di prestito bancario assistito da un contributo in conto interessi erogato dal soggetto gestore. Il prestito è garantito dal fondo di garanzia per le PMI per l'80% e verrà rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento con i primi due anni di pre-ammortamento con ammortamento a quote costanti posticipate semestrali.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE (ANCHE AGRITURISMI E STABILIMENTI TERMALI)

Soggetti beneficiari

Strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e Strutture che svolgono attività agrituristica in tutte le Regioni.

La Legge di Bilancio 2018 ha esteso il credito alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Oggetto dell'agevolazione

Aiutare le strutture ricettive italiane esistenti a migliorare la qualità dell'offerta turistica del Paese, aiutando così la ripresa economica di tutte le imprese, in particolar modo di quelle attive nei territori colpiti dagli eventi sismici

Spese ammissibili

Tra gli interventi agevolati, per i quali è possibile fruire del credito d'imposta, rientrano:

- la manutenzione straordinaria;
- il restauro e il risanamento conservativo;
- la ristrutturazione edilizia;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- l'incremento dell'efficienza energetica;
- l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi.
- realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali

Ammontare del contributo

Detrazione fiscale del 65% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro in due quote annuali di pari importo.

La legge di bilancio 2018 prevede che il bonus potrà essere richiesto per le spese sostenute fino al 2020, anziché fino al 31 dicembre 2018 come previsto dalla manovra 2017.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DEL SUD CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione del credito d'imposta le piccole, medie e grandi imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Puglia), che abbiano sostenuto investimenti per l'acquisto di beni strumentali nuovi tra il 2016 e il 2019.

Oggetto dell'agevolazione

Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno.

Spese ammissibili

Gli investimenti ammessi devono essere inclusi in un progetto relativamente all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive, sia nuove che già esistenti.

Ammontare del contributo

Credito di imposta per acquisti effettuati nel periodo 01/01/2016 - 28/02/2017:

- piccole imprese 20%
- medie imprese dal 15%
- grandi imprese 10%.

Credito di imposta per acquisti effettuati nel periodo 01/03/2017 - 31/12/2019:

- piccole imprese 45%
- medie imprese 35%
- grandi imprese 25%.

Le aliquote restano comunque entro la soglia massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero quella del 45%

Il credito d'imposta riconosciuto per acquisti effettuati tra il 2016 e il 2019 sarà utilizzabile tramite modello F24 a partire dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

Novità

La legge di stabilità ha prorogato il credito anche per le spese in beni strumentali sostenute nel corso dell'anno 2020

● Scadenze fiscali 2020

IVA

Versamenti iva da liquidazioni periodiche trimestrali

IVA I TRIM	16/05
II TRIM	20/08
III TRIM	16/11
IV TRIM	30/04 o a conguaglio in dichiarazione redditi anno successivo
ACCONTO IVA	27/12

IRPEF

Redditi

PRESENTAZIONE 730 AL SOSTITUTO DI IMPOSTA	30/04
PRESENTAZIONE 730 A CAF O INTERMEDIARIO ABILITATO	23/07
PRESENTAZIONE MODELLO UNICO	30/09
SCADENZA SALDO E PRIMO ACCONTO IRPEF	30/06
SCADENZA SALDO E PRIMO ACCONTO IRPEF CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%	30/07
PRESENTAZIONE, VIA TELEMATICA, MODELLO UNICO	31/10
SECONDO ACCONTO IRPEF	30/11

INPS

Contributi artigiani e commercianti

I RATA SCADENZA	16/05
II RATA SCADENZA	20/08
III RATA SCADENZA	16/11
IV RATA SCADENZA	16/02 anno successivo

VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Entro il 16 marzo di ciascun anno, le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. L'obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

- 309,87 euro, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro
- 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

INAIL

16 febbraio INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE Scade il termine per la presentazione del modello per l'autoliquidazione e versamento del contributo INAIL a saldo del 2019 ed acconto 2020.

ENASARCO

20 Febbraio versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 4° trimestre 2018.

CERTIFICAZIONI UNICHE

2 Marzo consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d'imposta ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

CU 2020 (CERTIFICAZIONE REDDITI DI LAVORO)

- 2 Marzo consegna da parte dei datori di lavoro e degli enti pensionistici dei modelli CU 2019 relativi ai redditi da lavoro dipendente e assimilati.
- 9 Marzo Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modelli CU 2019.

PERSONALE DOMESTICO

- 10 Aprile Versamento dei contributi relativi al personale domestico per il trimestre 01-01-2019 / 31-03-2019.


LIPE (LIQUIDAZIONI PERIODICHE)

Le scadenze vengono così modificate con la conversione in legge:

- 1° TRIMESTRE 31 Maggio
2° TRIMESTRE 16 Settembre
3° TRIMESTRE 30 Novembre
4° TRIMESTRE 28/29 Febbraio (anno successivo)

COLLABORAZIONI





“I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi.
Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti.
L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile”
Albert Einstein

EDM Informatica srl è un'azienda specializzata in software e consulenza gestionale, nata nel cuore della Campania imprenditoriale e guidata dalla Famiglia Stammelluti. Partner dal 1993 con TeamSystem® (leader in Italia nel settore della tecnologia gestionale con 185.000 clienti attivi e ricavi per 290 mln di €/fatturato 2016). Promotori convinti della “cultura tecnologica” che innova il business, implementiamo e progettiamo soluzioni gestionali per Aziende, Commercialisti e Consulenti del Lavoro e sistemi IT&Cloud.

Lavoriamo per essere il partner tecnologico di fiducia di tutti quei Professionisti e Imprenditori che investono nelle proprie imprese. Con questo spirito, già collaboriamo al fianco di oltre 1.600 utenti nostri clienti, molti dei quali trasformano la propria organizzazione in una case history di successo

Mercati di riferimento:

- **SOFTWARE ERP PER AZIENDE, COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO**
- **PIATTAFORME WEB INTEGRATE PER INTRANET DI STUDIO E SISTEMI E-COMMERCE (B2B-B2C)**
- **IT&CLOUD COMPUTING: SERVER, BACKUP, ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA,**
- **SVILUPPO APP E SOFTWARE WEB ORIENTED**
- **STRUMENTI DI BUSINESS INTELLIGENCE E CRM**

CONTATTI



Piazza Masaniello,31 - NAPOLI



081.5540569



081.285441



commerciale@edminformatica.com



www.edminformatica.com



AL WEB S.R.L. è un team di 3 esperti di web marketing focalizzati sull'obiettivo di far crescere la loro attività on line. Nasce nel 2015, dall'idea di coinvolgere dei giovani ma esperti professionisti della comunicazione, marketing, programmazione ed indagini di mercato, nella creazione di una web agency dedicata a fornire una serie di servizi esclusivamente legati a internet con una metodologia altamente professionale e mirare ad ottenere i risultati desiderati dai clienti.

AL WEB S.R.L. tramite specializzazioni precise ed approfondite, studia i suoi potenziali clienti per proporre soluzioni su misura per aumentare le performance online, sin dall'inizio è stata consapevole che la soddisfazione del cliente e il raggiungimento dei risultati, sarebbe stata possibile solo attraverso disponibilità, flessibilità insieme a una grande passione per internet.

Altrettanto importanti sono lo sviluppo continuo delle competenze dello staff, la capacità di ascolto delle esigenze del cliente e soprattutto la capacità di interpretarle e realizzarle.

La società svolge le seguenti attività:

- **ARREDO UFFICIO**
- **PPARECCHIATURE ELETTRICHE**
- **CANCELLERIA E STAMPANTI PER LA SCUOLA E L'UFFICIO**
- **INDAGINI DI MERCATO**
- **CAMPAGNE MARKETING**
- **SOCIAL MEDIA MARKETING**
- **WEB MARKETING**

CONTATTI



Via Faccio,3 - 84037 SANT'ARSENIO (SA)



info@alwebservices.com



www.alwebservices.com www.libaro.it www.dispensasasa.it

"Le persone non comprano prodotti ma significati." (Roberto Verganti - Autore di Design Driven Innovation)

ASSO fa parte di una rete di imprese che condividono obiettivi e modelli operativi mantenendo l'autonomia di ogni singolo componente ma realizzando una squadra dinamica ed efficiente. Creiamo valore piuttosto che vendere prodotti.

Disponiamo delle competenze necessarie ad operare nei seguenti settori:

- Sistemi e soluzioni per Information & Communication Technology.
- Sistemi informatici, Centri Elaborazione Dati, Hosting, Cloud, Stampa, Office Automation, Desktop Publishing.
- Tecnologie digitali che consentono all'utente di creare, memorizzare, scambiare e utilizzare dati e informazioni.
- Reti di dati cablate e wireless. Cablaggio in rame, fibra ottica. Dispositivi di rete attivi e passivi.
- Progetto, realizzazione e amministrazione di reti locali. Internetwork.
- Sorveglianza (Video/Audio), Controllo accessi, Antintrusione; Fire (Incendi); EVAC.
- Sistemi integrati per la sicurezza ed il controllo di edifici, aree e trasporti.
- Soluzioni per la comunicazione visiva, l'informazione e promozione di immagine.
- Soluzioni e sistemi per la didattica con tecnologie innovative.
- Arredo ufficio; Acustica locali; Building Automation.

Asso S.r.l.s. fa parte del programma Edutrade specialist che consente agli istituti scolastici di ottenere i migliori risultati rispetto agli investimenti previsti. E' ente accreditato per la formazione dei docenti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente per la Carta del Docente.

"Non è la specie più forte che sopravvive né la più intelligente ... ma quella più ricettiva ai cambiamenti". (Charles Darwin)

Crediamo nei modelli di business orientati allo sviluppo ed alla costante evoluzione. Siamo convinti che sia necessario adottare modelli di apprendimento continuo nella nostra organizzazione e nella rete di imprese di cui facciamo parte e per queste ragioni poniamo la massima attenzione alla formazione ed alla capacità di essere sempre professionali, mettendo l'utente al centro dei nostri interessi. In fondo, la frase che ci è sembrata più opportuna per rappresentare questa idea è diventata il nostro annuncio. Noi non consideriamo le persone o le organizzazioni per cui lavoriamo come clienti, piuttosto le consideriamo utenti che hanno situazioni da affrontare e noi abbiamo il dovere di aiutarle.

Questa è la nostra visione, e di conseguenza la nostra missione di vita. Per questo possiamo affermare che ... Offriamo soluzioni alle vostre esigenze ...

CONTATTI



Via Foce,79 - 84037 SANT'ARSENIO (SA)



392.9441421



info@assosrls.it



www.assosrls.it

CONSULENZA LEGALE E REGOLAMENTARE

LA SOLUZIONE PER IL MONDO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

PREMESSA

Lo Studio Legale Galotto nasce nel 2016 con l'obiettivo di fornire consulenza legale e regolamentare specialistica in diritto dell'informatica e delle comunicazioni elettroniche. In meno di 3 anni lo Studio è diventato un punto di riferimento a livello nazionale per gli Operatori di TLC, che ogni giorno sono destinatari di sempre più numerosi obblighi in ambiti quali regolamentazione di settore, AGCOM, AGCM, PRIVACY.

DESTINATARI

Le prestazioni dello SLG sono rivolte alle aziende che operano nel complesso mercato delle comunicazioni elettroniche (Agenzia, Call Center, ISP, Operatori, Reseller), caratterizzato da un quadro normativo e regolamentare alquanto articolato

PRINCIPALI ATTIVITÀ

- Aggiornamento e verifica novità legali e regolamentari
- Autorizzazioni nel settore delle comunicazioni elettroniche
- Bandi e gare
- Carta dei servizi/trasparenza tariffaria/indicatori di qualità
- Consulenza e sviluppo software
- Consulenza legale e attività giudiziale
- Controversie tra operatori (AGCOM)
- Controversie tra utenti e operatori (Co.Re.Com. - AGCOM)
- Formazione professionale
- Iscrizione Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
- Iscrizione Registro Pubblico delle Opposizioni
- Privacy e trattamento dei dati personali
- Rapporti con fornitori di servizi di comunicazione elettronica
- Rapporti con le Autorità (MISE - AGCOM - Garante Privacy)
- Redazione/revisione contrattualistica
- Supporto adempimenti previsti dalla normativa cogente.
- Supporto attivazione e gestione numerazioni non geografiche

CONTATTI



Via Mauro Macchi, 26 - 20124 MILANO



02.98671031 - 347.7750797



v.galotto@studiolegalegalotto.it v.galotto@pec.studiolegalegalotto.it



www.studiolegalegalotto.it

La **Business Services**, nata nel 1999, è specializzata nella consulenza e nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi; Intermediari insostituibili tra gli Enti della Pubblica Amministrazione ed i Professionisti, le Imprese ed i Cittadini.

Formata da professionisti specializzati in diversi ambiti di competenza, associata di UNAPPA (Unione Nazionale Professionisti Pratiche amministrative) dal 2000, offre ai clienti servizi qualificati tra cui:

- **AGENZIA DELLE ENTRATE (ADEMPIMENTI IVA – REGISTRAZIONE ATTI)**: Registrazione contratti/atti; Richiesta e ritiro atti; Inizio, modifiche, cessazioni I.V.A.; Deposito Atti; Certificazioni; Dichiarazioni di Successione.
- **AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO CATASTO)**: Ispezioni; Certificati; Planimetrie ed estratti di mappa; Volture; Deposito Istanze; Pratiche catastali.
- **AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO REGISTRI IMMOBILIARI EX CONSERVATORIA)**: Visure ipocatastali (consistenze immobiliari, visure varie); Trascrizioni, Iscrizioni, Annotazioni; Certificati ipocatastali.
- **ARCHIVIO NOTARILE**: Richiesta e ritiro atti CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.: Apertura, modifica, cessazione unità locale; Inizio, modifica, cancellazione di attività nella sede legale; Inizio attività speciali (Legge 46/90, autoriparatori, pulizie, facchinaggio, ecc.); Variazioni cariche, poteri, capitale e sede legale nell'ambito dello stesso comune; Fusioni, scissioni e altre modifiche statutarie che non prevedono atto notarile; Deposito bilancio; Visure e Certificati; Certificati di origine e autentiche fatture; Estratti debitori per il diritto annuale; Vidimazione libri sociali (per ogni registro); Visure Protesti; Iscrizioni, variazioni e cessazioni presso Uff. Albi e Ruoli; Autentiche certificati e atti; Cancellazioni Protesti.
- **SUAP**: Tutti i tipi di pratica.
- **MEPA**: Abilitazione, monitoraggio e gestione .
- **PIATTAFORME PER GARE D'APPALTO**: Abilitazione.
- **EQUITALIA**: Richiesta e ritiro Estratti debitori; Regolarizzazione Pagamenti; Pratiche di Rateizzazione.
- **TRIBUNALE**: Casellari, carichi pendenti e fallimentari; Deposito e ritiro atti vari; Riabilitazione Protesti.
- **ADEMPIMENTI AMBIENTALI**: Redazione MUD; Pratiche Albo Gestori Ambientali; Progettazione sistemi raccolta differenziata; Gestione registri carico/scarico rifiuti e formulari; Consulenza autorizzazioni e iscrizioni ambientali.
- **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**: Emissione e rinnovo.
- **FIRMA DIGITALE**: Emissione e rinnovo.
- **FATTURAZIONE ELETTRONICA**: Fattura PA.; Emissione fatture elettroniche B2B; Conservazione a norma.
- **REGISTRAZIONI MARCHI E BREVETTI**: Consulenza, Ricerca di anteriorità, Registrazione marchi in Italia e all'estero.

CONTATTI



Via Parmenide,6 - SALERNO
Sede Operativa; Via G.Palattucci, snc Centro Dir. L'Urbe Fab. D
BAPPIGLIA (SA)



0828.340118



info@busser.it

Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo

H.Ford

La Themis Consulting Srl nasce allo scopo di accompagnare le Aziende nello sviluppo del proprio Business attraverso l'utilizzo degli incentivi pubblici.

La Themis Consulting, nello specifico offre i seguenti servizi:

- il Check-up aziendale per la rilevazione dei fabbisogni;
- la pianificazione degli investimenti;
- l'identificazione degli incentivi a bando, a sportello e a negoziazione diretta offerte da Regione, Provincia, Comunità Europea, etc.;
- lo studio di prefattibilità della pratica da un punto di vista amministrativo/economico/ tecnico/finanziario;
- l'espletamento degli adempimenti amministrativi indispensabili per la partecipazione al Bando(es. rilascio P.E.C, rilascio firma digitale, registrazione atti, variazioni c/o Enti, etc.);
- l'accesso alla propria Rete di Partner composta da fornitori di beni e servizi affidabili e competenti, costruita nel corso degli anni (es. Aziende produttrici, Ditte edili, Consulenti in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, Consulenti in materia di Certificazioni di Qualità, etc);
- l'allestimento della pratica e la presentazione all'Ente o agli Enti preposti;
- la redazione di Business Plan;
- il monitoraggio della pratica, la risposta ad eventuali quesiti richiesti dagli enti preposti e la rendicontazione degli investimenti finanziati;
- l'assistenza fino al saldo delle somme erogate dall'Ente.

E' possibile trovare tutte le informazioni, consultando il nostro sito:
www.themisconsulting.com

CONTATTI



Piazza Parmenide,6 - SALERNO



0828.616960



0828.616559



info@themisconsulting.com



www.themisconsulting.com



Studio Viglione & Libretti

staff - collaboratori - consulenti

SEGRETERIA

Tonia Assunta Aromando
Giancarlo Cammarota



ta@studioviglionelibretti.it



gc@studioviglionelibretti.it

CONSULENZA LEGALE E DEL LAVORO

Avv. Giuseppe Libretti
Avv. Carmine Viglione
Avv. Michele Femminella



gl@studioviglionelibretti.it



cv@studioviglionelibretti.it



ELABORAZIONE PROSPETTI PAGHE

Cristiana Libretti



cl@studioviglionelibretti.it

CONSULENZA FISCALE

Dott.ssa Maria Consiglia Viglione
Dott. Commercialista – Revisore legale



mcv@studioviglionelibretti.it

CONTABILITÀ

Rag. Luigi Aromando
Rag. Michela Caggiano
Dott.ssa Ilaria Gorrese



la@studioviglionelibretti.it



mc@studioviglionelibretti.it



ig@studioviglionelibretti.it

CONSULENZA PREVIDENZIALE E SERVIZI

Dott. Giuseppe Pecora
Dott. Commercialista – Revisore legale



gp@studioviglionelibretti.it

MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA

Dott.ssa Giuseppina Alessi
Dott. Alessandro Macellaro



ga@studioviglionelibretti.it



am@studioviglionelibretti.it

ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA D'IMPRESA

Dott. Antonio Libretti



al@studioviglionelibretti.it

+39 338.81.22.100



Via Foce, 79 84037 Sant'Arsenio (SA)



0975.399004



0975.396934



338.8122100



info@svlsrl.it

info@studioviglionelibretti.it



www.svlsrl.it

www.studioviglionelibretti.it